



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Direzione generale per la motorizzazione

Il Direttore



CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Direzione Generale per la Motorizzazione

E

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Data – rif. firma digitale del documento

TRA

Il Dott. Gaetano Servedio, nato a Toritto (BA) il 19 ottobre 1963, Direttore Generale della Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, il quale interviene in nome e per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (successivamente denominato per brevità MIT) con sede in Roma, Via Giuseppe Caraci, n.36 – 00157 RM

E

Il Prof. Massimo De Felice, nato a Roma il 4 ottobre 1953 che interviene in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di ACCREDIA, con sede legale in Roma, Via Guglielmo Saliceto n.7/9 – 00161 RM (di seguito indicata come ACCREDIA);

di seguito indicati collettivamente anche come “le Parti”;

PREMESSO CHE

- il Regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 ha posto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti ed ha abrogato il Regolamento (CEE) n.339/93;
- il Regolamento (CE) n.765/2008 ha stabilito al n.15 dei *consideranda* che “*lo scopo dell’accreditamento è attestare in modo autorevole la competenza di un Organismo ad eseguire attività di valutazione della conformità*” e che “*gli Stati Membri non dovrebbero mantenere più di un Organismo Nazionale di Accreditamento e dovrebbero garantire che tale Organismo sia organizzato in modo da salvaguardare l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività*”;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Direzione generale per la motorizzazione

Il Direttore

- il Parlamento Europeo ha adottato congiuntamente con il Consiglio la decisione n.768/2008/CE del 9 luglio 2008, che stabilisce un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti ed abroga la Decisione 93/465/CEE;
- la legge 23 luglio 2009, n.99, ha dettato disposizioni in materia di sviluppo ed internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- l'art.4, comma 1, della legge n.99/2009, per assicurare la pronta applicazione del Capo II del Regolamento (CE) N.765/2008 sopra citato, ha disposto che *"il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede... alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico Organismo Nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento"* e provvede *"alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione Europea"*;
- l'art.4, comma 4, della legge n.99/2009, ha stabilito che dall'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica e che i Ministeri interessati devono provvedere a tale attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri dell'Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, della Difesa, ha emanato in data 22 dicembre 2009 un Decreto Interministeriale per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'unico Organismo Nazionale, nonché la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento e le modalità di controllo dell'Organismo da parte dei Ministeri interessati;
- i Ministeri sopra citati, in data 22 dicembre 2009, hanno emanato un Decreto Interministeriale, recante *"prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere l'attività di accreditamento in conformità al Regolamento (CE) n.765/2008"*, per designare ACCREDIA, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in applicazione dell'articolo 4, comma 2, della Legge 23 luglio 2009, n. 99;
- l'articolo 8, comma 3, del predetto Decreto 22 dicembre 2009 stabilisce che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la funzione pubblica, ciò in ossequio al principio generale del contenimento della spesa pubblica;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Direzione generale per la motorizzazione

Il Direttore

- il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato immediata comunicazione dell'adottato Decreto di designazione dell'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento alla Commissione Europea ed all'Infrastruttura Europea competente, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del Regolamento n. 765/2008.

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- ACCREDIA svolge attività di accreditamento di Organismi che effettuano valutazioni di conformità e può svolgere tale attività anche nei settori riservati ad attività delle Pubbliche Amministrazioni, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia, sulla base di specifici mandati e su formale iniziativa delle Amministrazioni competenti;
- ACCREDIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato Decreto di prescrizioni 22 dicembre 2009 si è dotata di strumenti organizzativi che consentono adeguata partecipazione alle attività di accreditamento da parte dei predetti Ministeri;
- ACCREDIA svolge tale attività sulla base dei criteri tecnici e scientifici, in conformità alle norme emanate a livello internazionale, europeo e nazionale da ISO/IEC, CEN/CENELEC, UNI/CEI, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica;
- ACCREDIA, ai sensi del suo Statuto e del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, ha tra gli altri compiti quelli di:
 - verificare che i Soggetti che svolgono attività di valutazione di conformità, possiedano i requisiti prescritti e di vigilare sul mantenimento di tali requisiti nel tempo;
 - operare in ambito volontario e, su incarico e sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, svolgere compiti di accreditamento, qualificazione, controllo e sorveglianza negli ambiti di competenza pubblica, sulla base di specifici incarichi formali, anche mediante Convenzioni che ne fissano limiti e condizioni;
 - intrattenere rapporti con Organismi di accreditamento di altri Paesi, nonché con gli Organismi sopranazionali ed internazionali operanti in materia di accreditamento, anche al fine di promuovere e stipulare accordi di mutuo riconoscimento o reciprocità;
 - aderire all'organismo Europeo di riferimento EA, ed alle verifiche *inter pares* da esso condotte, al fine di partecipare al relativo Accordo di Mutuo Riconoscimento EA MLA;
- ai sensi dell'Articolo 18 dello Statuto e dell'articolo 13 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, ACCREDIA ha costituito e reso operativo un sistema di Comitati e SottoComitati Settoriali di Accreditamento che operano in materia di accreditamenti, nel rispetto del principio della competenza tecnica;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Direzione generale per la motorizzazione

Il Direttore

- il Comitato di Accreditamento si articola in un Comitato per l'Attività di Accreditamento, in Comitati e SottoComitati Settoriali. I Comitati Settoriali di Accreditamento decidono, nelle aree di rispettiva competenza, in materia di concessione, mantenimento, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca degli accreditamenti. I SottoComitati Settoriali di Accreditamento hanno il compito di predisporre una decisione da sottoporre per la delibera definitiva ai Comitati Settoriali di Accreditamento (CSA) di riferimento;
- ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e dell'art. 15 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, è costituito un Comitato che ha lo scopo di assicurare il necessario coordinamento con le Amministrazioni interessate e coinvolte nell'attività dell'Associazione;
- fanno parte del Comitato, di cui al punto precedente, il Presidente ed i Vice Presidenti dell'Ente, i Presidenti del Comitato per l'Attività di Accreditamento e del Comitato di Indirizzo e Garanzia, i Rappresentanti degli Enti di Normazione e tutti i Componenti del Consiglio Direttivo designati o appartenenti ai Ministeri e ad altre Pubbliche Amministrazioni che hanno responsabilità dirette in tema di accreditamenti;
- per lo svolgimento dei propri compiti di vigilanza, controllo ed accreditamento nel campo delle valutazioni di conformità in ambiti regolamentati, fermi restando i principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica, ACCREDIA potrà utilizzare Dipendenti delle Amministrazioni interessate o Valutatori da queste indicati, nelle forme consentite dalla legge;
- ACCREDIA ha dimostrato, nell'esercizio ed applicazione di precedenti Convenzioni stipulate con il MIT di soddisfare le prescrizioni emesse con il citato Decreto del 22 dicembre 2009;
- è stato affidato, con Decreto del 22 settembre 2009, al Ministero dello Sviluppo Economico, il compito di svolgere controlli regolari sulla Struttura e sulle attività svolte da ACCREDIA e che, per rendere più efficace tale esercizio di controllo, è stata istituita una Commissione Interministeriale di Sorveglianza, che ha il compito, ai sensi dell'articolo 6 del citato Decreto del 22 dicembre 2009, di esercitare le attività di controllo sull'Ente di accreditamento designato;
- la Direttiva 2014/45/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 ha per oggetto la disciplina *“relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE”*;
- con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017 (G.U. Serie Generale n. 139 del 17 giugno 2017), è stata recepita la citata Direttiva 2014/45/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Direzione generale per la motorizzazione

Il Direttore

- l'articolo 3 del predetto D.M. 19 maggio 2017, rubricato «Definizioni», il quale, al comma 1) lettera o), definisce come “autorità competente (...) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari generali e del Personale – Direzione Generale Motorizzazione”, oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione Generale per la motorizzazione;
- l'articolo 11 del citato D.M. 19 maggio 2017, rubricato «Impianti ed apparecchiature di controllo», dispone, al comma 2, che *“le apparecchiature utilizzate per le misurazioni sono periodicamente sottoposte a verifica della conformità metrologica, secondo le modalità previste dall'autorità competente nel rispetto degli intervalli minimi indicati al punto II dell'Allegato III”*;
- con decreto direttoriale prot. R.D. 563 del 17 dicembre 2024 (G.U. Serie Generale n. 58 dell'11 marzo 2025), del Direttore Generale per la Motorizzazione, in attuazione del citato articolo 11 comma 2 del DM 214/2017, sono state aggiornate, in materia di impianti ed attrezzature di servizio, *“le modalità di verifiche della conformità metrologica sulle attrezzature tecniche per la revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi dei centri di controllo”*;
- nel termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del richiamato Decreto Direttoriale del 17 dicembre 2024 gli Organismi che effettuano le verifiche di pre-esercizio e periodica delle attrezzature, ai sensi del suddetto decreto, devono essere in possesso di un Certificato di Accreditamento a fronte della norma, o successive revisioni: UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni di tipo A o tipo C; oppure UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 – Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura – come laboratorio di taratura;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E SPECIFICATO

LA PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SOPRA

ART.1

PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse, nonché i riferimenti ivi contenuti allo Statuto ed al Regolamento Generale di Applicazione ACCREDIA, formano parte integrante e sostanziale del presente Atto, e si intendono espressamente ed integralmente richiamate e riportate nel presente articolo.

ART.2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione ha per oggetto la definizione dei rapporti di collaborazione tra il MIT ed ACCREDIA per l'accREDITAMENTO e il controllo degli organismi di valutazione della conformità di cui all'art. 1, comma 1, lettera q) del decreto direttoriale 17 dicembre 2024.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Direzione generale per la motorizzazione

Il Direttore

2. La collaborazione è finalizzata a:

- garantire il buon funzionamento del Sistema di Accreditamento nel settore delle verifiche pre-esercizio e periodiche delle attrezzature tecniche per la revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi dei centri di controllo di competenza del MIT, ed in particolare della Direzione Generale per la motorizzazione;
- organizzare e razionalizzare le attività di accreditamento in tali settori, in coerenza con i principi della qualità, dell'imparzialità e dell'indipendenza;
- sviluppare le attività di valutazione e di controllo degli Organismi di Valutazione della Conformità di cui all'art. 1, comma 1, lettera q) del decreto 17 dicembre 2024 nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, europea ed internazionale, nonché delle competenze del MIT.

ART.3

OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI ACCREDITAMENTO

1. Il MIT affida ad ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020– Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni di tipo A o tipo C; oppure UNI CEI EN ISO/IEC 17025 – Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.
2. In base a quanto previsto nel decreto direttoriale del 17 dicembre 2024, e come stabilito nella presente Convenzione, l'Accreditamento rilasciato da ACCREDIA costituisce pre-requisito obbligatorio per il rilascio dell'autorizzazione da parte del MIT.
3. Ulteriori indicazioni tecniche, incluse variazioni delle modalità di verifica di cui al successivo articolo 4, potranno essere concordate direttamente tra ACCREDIA e MIT, in particolar modo per tener conto dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, garantire l'efficacia delle attività di verifica, favorire il necessario raccordo con l'attività di sorveglianza del mercato e contenere gli oneri finanziari dell'accreditamento.

ART. 4

PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO

1. ACCREDIA rilascia i Certificati di accreditamento in conformità al disposto del precedente art. 3.
2. Per ciascun accreditamento rilasciato, ACCREDIA svolgerà le pertinenti attività previste dal Regolamento generale ACCREDIA RG-01 per quanto concerne gli organismi di ispezione e dal Regolamento generale ACCREDIA RG-13 per quanto concerne i laboratori di taratura.
3. Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, ACCREDIA applicherà le norme tecniche UNI CEI EN ISO/IEC pertinenti, i documenti EA, IAF, ILAC, nonché i propri Regolamenti nelle più recenti revisioni applicabili.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Direzione generale per la motorizzazione

Il Direttore

4. I Certificati di accreditamento hanno validità quadriennale. ACCREDIA comunica periodicamente al MIT – Direzione Generale per la motorizzazione, secondo modalità definite di comune accordo con il MIT stesso, l'esito della propria attività attraverso la trasmissione, per estratto, delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento competente.
5. ACCREDIA provvede alla gestione delle procedure di accreditamento, nelle modalità e nei tempi previsti dai propri regolamenti, al fine di consentire al MIT l'emanazione dei provvedimenti amministrativi di competenza nei termini previsti dalla Normativa vigente senza soluzione di continuità con le Autorizzazioni emesse.

ART. 5

COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto di ACCREDIA è specificamente costituito un Comitato Settoriale di Accreditamento per gli organismi di ispezione (CSA AR) e un Comitato Settoriale di Accreditamento per i laboratori di taratura (CSA DT), competenti a deliberare la concessione, l'estensione, il rinnovo, la sospensione, la riduzione o la revoca degli accreditamenti indicati al precedente art. 3.
2. I Comitati Settoriali di Accreditamento (CSA AR; CSA DT) sono integrati con almeno un Esperto qualificato, designato dal MIT, Funzionario/Dirigente del Ministero stesso, per coprire le specifiche competenze annesse alla presente Convenzione. Alle sedute del Comitato potranno essere invitati altri Esperti ministeriali senza diritto di voto.

ART. 6

PERSONALE DIPENDENTE E VALUTATORI

1. Per il corretto svolgimento delle attività di accreditamento disciplinate dalla presente Convenzione, e in particolare dei compiti di esame documentale, verifiche in sede e in accompagnamento e sorveglianza, come meglio specificate nelle procedure di accreditamento di cui al precedente art. 4, ACCREDIA impiegherà propri Ispettori ed esperti tecnici, sia dipendenti, che legati da contratti di collaborazione, nel rispetto dei requisiti di cui alla norma ISO/IEC 17011.
2. Per la procedura di qualifica degli esperti Tecnici e degli Ispettori da utilizzare per l'accREDITAMENTO degli Organismi per le attività elencate al precedente art. 3, ACCREDIA applicherà l'iter normalmente previsto. In base a tali procedure ACCREDIA potrà utilizzare, per l'attività di accreditamento, personale dipendente del MIT e da esso designato a svolgere incarico aggiuntivo. A tali Esperti Tecnici e Ispettori si applicheranno le pertinenti regole di ACCREDIA in termini di compensi e requisiti di imparzialità e competenza.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Direzione generale per la motorizzazione

Il Direttore

**ART. 7
TARIFFE**

1. Per l'attività di accreditamento oggetto della presente Convenzione, ACCREDIA applicherà il proprio Tariffario, nel rispetto delle determinazioni della Commissione di Sorveglianza Interministeriale di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009.
2. Per il Regolamento di cui all'art. 3 della presente Convenzione, ACCREDIA fornirà annualmente ai Ministeri evidenza del rispetto dei principi stabiliti dall'art. 7, comma 1, del Decreto del 22 dicembre 2009.

**ART. 8
MONITORAGGIO E CONTROLLI**

1. Il MIT effettua periodicamente il monitoraggio sull'attività di ACCREDIA, attraverso il Piano di Sorveglianza approvato dalla Commissione di Sorveglianza Interministeriale di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009.
2. ACCREDIA si impegna a comunicare al MIT:
 - gli accreditamenti rilasciati, a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento;
 - le revoche, le sospensioni e le riduzioni rilasciate a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento;
 - le scadenze dei Certificati di Accreditamento, per gli Organismi che non procedono al rinnovo dell'Accreditamento;
 - i provvedimenti sanzionatori, corredati da adeguata motivazione;
 - i reclami e le segnalazioni pervenuti in merito all'attività degli Organismi accreditati, riepilogati nell'ambito della Relazione Annuale sul funzionamento di ACCREDIA;
 - i ricorsi presentati dagli Organismi accreditati, e le decisioni assunte in merito dalla Commissione d'Appello di ACCREDIA, corredate di motivazione;
 - su richiesta del MIT la programmazione di dettaglio delle attività ispettive in campo (rif. Verifiche presso le sedi degli Organismi) al fine di consentire, ove ritenuto necessario dal MIT, anche il coinvolgimento e la partecipazione alle stesse di uno o più Componenti del personale del MIT designato.

**ART. 9
RICORSI**

1. Per i ricorsi avverso le decisioni di ACCREDIA, si applica lo Statuto dell'Ente vigente al momento della decisione oggetto del ricorso.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Direzione generale per la motorizzazione

Il Direttore

ART. 10

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione entra in vigore il giorno dell'ultima firma digitale apposta, avrà la durata di otto anni e dovrà essere esplicitamente rinnovata. Non è ammesso il tacito rinnovo.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione con un preavviso scritto all'altra Parte di almeno trenta giorni.
3. Le Parti concordano che eventuali modifiche alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti.

ART.11

CORRISPETTIVO

1. Per le attività normate dalla presente convenzione non sono previsti corrispettivi a carico del MIT nei confronti di Accredia.

ART. 12

ONERI FISCALI

1. L'imposta di bollo dovuta fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 642/1972 (Allegato "A", parte prima della Tariffa), è a carico di ACCREDIA (assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014).

ART. 13

COMUNICAZIONI E RESPONSABILI

1. Tutte le comunicazioni tra le Parti, inerenti alla presente Convenzione, dovranno essere indirizzate a:
 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione generale per la motorizzazione, presso la sede di **Via Giuseppe Caraci, 36** - 00157 Roma, all'attenzione del Direttore Generale Dott. Gaetano Servedio, mail: segreteria.dgmot@mit.gov.it, Pec: dg.mot@pec.mit.gov.it
 - ACCREDIA presso la sede di **Via Guglielmo Saliceto, 7/9**. 00161 Roma, all'attenzione del Direttore Generale Dott. Filippo Trifiletti, mail f.trifiletti@accredia.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Direzione generale per la motorizzazione

Il Direttore

ART. 14

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano a:
 - I. trattare i rispettivi dati personali conformemente alla normativa vigente di tutela della privacy, in particolare, al D.lgs. n. 196/2003 e al Regolamento Europeo n. 679/2016 nonché ai conseguenti decreti ministeriali di attuazione, esclusivamente per le finalità relative alla gestione della presente Convenzione;
 - II. concedere il rispettivo consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati forniti riguardanti l'altra Parte in conformità alle modalità sopra riportate.

ART. 15

Clausola di salvaguardia

1. Qualora una o più disposizioni della presente Convenzione dovessero risultare o divenire inefficaci, rimane invariata la validità delle disposizioni rimanenti. La disposizione inefficace sarà sostituita quanto prima da una nuova disposizione il cui contenuto si avvicini il più possibile a quello della disposizione inefficace.

ART. 16

Attività negoziale

1. Le Parti dichiarano espressamente che la presente Convenzione è stata oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

ART. 17

Disposizioni Finali e Foro Competente

1. Per la risoluzione di ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione della presente Convenzione e agli obblighi derivanti dalla stessa, e che non potrà trovare bonaria composizione, le Parti eleggono come Foro competente in via esclusiva, il Foro di Roma con concorde ed espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

MIT

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Direzione Generale per la Motorizzazione

Il Direttore

Dott. Gaetano SERVEDIO

ACCREDIA

L'Ente italiano di Accreditamento

Il Presidente

Prof. Massimo De Felice